SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 45**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 febbraio 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Politecnico di Torino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 10:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1990, n. 30.

Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.

Art. 1.

1. La denominazione di origine di «Prosciutto di San Daniele» ovvero «Prosciutto di San Daniele del Friuli» è riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:

a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, e preparate secondo le prescrizioni della presente legge;

b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura.

Art. 2.

1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di San Daniele, che dipendono anche dalle condizioni proprie dell'ambiente della zona di produzione, a stagionatura ultimata sono:

a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione, che, tanto per l'arto posteriore destro quanto per quello sinistro dei suini macellati, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo della fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;

b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;

c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca, in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;

d) il sapore dolce delle carni;

e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura;

f) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10.

CAPO II

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 3.

1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini, da cui provengono le cosce fresche di cui all'articolo 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'articolo 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

2. L'allevatore è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle condizioni di cui al comma 1.

3. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Art. 4.

1. Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del prosciutto di San Daniele devono essere di peso non inferiore a 10 chilogrammi e non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione; devono inoltre essere munite di un timbro indelebile impresso a fuoco a cura del macellatore.

2. All'atto della salagione, sulle cosce fresche deve essere apposto un sigillo od impresso un timbro a fuoco attestante la data di inizio della lavorazione.

3. Le fasi di preparazione, dalla salatura alla stagionatura, da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge, devono essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1 e devono essere idonee a garantire le tradizionali qualità del prodotto.

4. È vietato qualsiasi procedimento di stagionatura forzata.

Art. 5.

1. Il prosciutto di San Daniele, dopo l'applicazione del contrassegno di cui all'articolo 1, potrà essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10 e secondo le modalità che verranno determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonché sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o rivendicare le qualità tipiche dello stesso.

2. Per il prosciutto non tutelato è comunque vietato:

a) utilizzare la denominazione «prosciutto di San Daniele» o «prosciutto di San Daniele del Friuli» nonché qualsiasi altra denominazione od indicazione facente riferimento al nome «San Daniele»;

b) utilizzare espressioni quali «tipo San Daniele», «stagionato a San Daniele», ovvero quali «stagionato nella zona tipica di San Daniele» e «lavorato alla San Daniele»;

c) utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione «San Daniele» o «San Daniele del Friuli» con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza;

d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità dello stesso.

3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.

Art. 7.

1. L'uso della denominazione «San Daniele» o «San Daniele del Friuli» e di ogni altra indicazione contenente il toponimo suddetto, nell'ambito di singole ragioni sociali e marchi d'impresa, è vietato a far tempo dalla pubblicazione della presente legge, fatte salve le ragioni sociali ed i marchi d'impresa la cui utilizzazione sia provata da data anteriore.

2. È in ogni caso vietata la vendita di prosciutti la cui etichettatura faccia riferimento ad aziende e loro sedi in San Daniele del Friuli che non siano titolari di prosciuttifici ubicati nella zona tipica di cui all'articolo 1.

Art. 8.

1. L'uso del contrassegno di cui all'articolo 1 è riservato all'organismo abilitato, anche come segno distintivo e per iniziative volte alla valorizzazione del prodotto tutelato.

CAPO III

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 9.

1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele.

Art. 10.

1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della sanità.

2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo abilitato. Questo può essere un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanità, d'intesa tra loro;

b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Art. 11.

1. L'organismo abilitato fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni, nonché i sigilli di cui controlla l'apposizione; presiede all'applicazione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito dell'applicazione della presente legge anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 1.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e delle prestazioni eseguite dall'organismo abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dall'organismo abilitato, comporta l'interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni e prestazioni, nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'articolo 2758 del codice civile.

Art. 12.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele;

b) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele;

c) le modalità per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

d) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'articolo 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele;

f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2;

g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1;

h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

CAPO IV

SANZIONI

Sezione I

SANZIONI PENALI

Art. 13.

1. Chiunque pone in vendita o comunque immette al consumo prosciutto non tutelato utilizzando indicazioni tali da ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o da attribuirgli qualità tipiche dello stesso, è punito con la reclusione da un mese a un anno o con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato, nonché chiunque contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 7.

3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.

Art. 14.

1. Chiunque contraffà o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in quel periodo, completano il periodo minimo di stagionatura.

Art. 15.

1. Chiunque contraffà o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati, con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile e di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 16.

1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti possono essere aumentate fino al raddoppio in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione in un Paese straniero.

2. La sentenza di condanna per i reati previsti ai precedenti articoli è pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17.

1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 3 per suini non allevati ed alimentati conformemente a quanto disposto dalla presente legge è punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.

2. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce non accompagnate dai prescritti certificati o, comunque, ne fa uso indebito è punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi.

Art. 18.

1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui all'articolo 9, sono puniti:

a) l'allevatore, con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;

b) il macellatore, con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;

c) il produttore, con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;

d) il commerciante, con la sanzione pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera *c)* del comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dall'organismo abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 19.

1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa l'apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, è punito con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.

2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al relativo regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni emanate al riguardo dall'organismo abilitato, è punito con la sanzione pecuniaria di lire diecimila per ogni coscia.

3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'asportazione dei sigilli indebitamente applicati.

Art. 20.

1. Chiunque viola le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di San Daniele, qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, potrà essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

Art. 21.

1. La rilevazione degli illeciti amministrativi è demandata agli ispettori dell'organismo abilitato.

2. Detti ispettori potranno accedere a qualsiasi luogo in cui si ritenga possano acquisirsi prove in ordine alla avvenuta effettuazione di illeciti amministrativi e potranno richiedere a chiunque l'esibizione della documentazione comunque ritenuta utile per dette finalità.

3. Gli ispettori potranno inoltre applicare sul prodotto oggetto di accertamento segni indelebili di identificazione.

4. Delle operazioni compiute gli ispettori dovranno redigere processo verbale in duplice esemplare da sottoporre alla sottoscrizione anche da parte del soggetto inquisito, al quale verrà consegnato uno dei suddetti esemplari.

Art. 22.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni dovranno essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio perché proceda alla irrogazione della sanzioni amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.

Art. 23.

1. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di San Daniele, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 1 di industrie insalubri di prima classe, così come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali è subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

2. In ogni caso, la salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, con particolare riguardo alla qualità dell'aria, è demandata alle regioni competenti, nei modi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 25.

1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso Paesi la cui normativa non consente l'importazione dei prosciutti muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione e il confezionamento in difformità delle norme stabilite dalla presente legge, relativamente alla mancata presenza della parte distale stessa.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'asportazione della parte distale dovrà avvenire, a cura dei produttori interessati e sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'articolo 10, nell'ambito della zona tipica di produzione di cui all'articolo 1, negli stabilimenti ove si effettua la preparazione e dopo l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'articolo 4.

3. I prosciutti che hanno subito l'asportazione della parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti interi e dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello stabilimento, all'uopo vidimato dall'organismo abilitato di cui all' articolo 10

4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita richiesta al citato organismo almeno tre giorni prima di effettuare l'asportazione, precisando il numero dei prosciutti, il Paese di destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno altresì dare comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti.

Art. 26.

1. Sono abrogate la legge 4 luglio 1970, n. 507, e la legge 5 gennaio 1984, n. 2.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Rimangono in vigore i decreti ministeriali 3 novembre 1982, 26 aprile 1983 e 16 aprile 1987.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 2758 del codice civile è il seguente:

«Art. 2758 *(Crediti per tributi indiretti)*. — I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il concessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede».

Note all'art. 24:

— L'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 è così formulato:

«Art. 216. — Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila».

La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire quarantamila a lire quattrocentomila».

— Il testo della lettera *c)*, comma 1, dell'art. 4 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) è il seguente:

«Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:

(omissis);

c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente».

Note all'art. 26:

— La legge n. 507/1970 recava: «Tutela delle denominazioni di origine e tipica del "Prosciutto di San Daniele"».

— La legge n. 2/1984 recava: «Modifica dell'art. 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "Prosciutto di San Daniele"».

— Il D.P.R. n. 307/1982 reca: «Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "Prosciutto di San Daniele"».

— Con il D.M. 3 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982) è stato affidato al Consorzio del prosciutto di San Daniele l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prosciutto, nonché sull'apposizione del contrassegno e del marchio.

— Con il D.M. 26 aprile 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 12 maggio 1983), modificato dal D.M. 16 aprile 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 1987) sono stati approvati i simboli per l'applicazione del D.P.R. n. 307/1982 sopracitato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 468):

Presentato dal sen. MICOLINI ed altri il 29 settembre 1987.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 9 maggio 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 10 maggio 1989; 20 dicembre 1989 e approvato il 21 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4470):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, II, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 7 febbraio 1990.

90G0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1990.

Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale ed infraregionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata;

Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;

Ritenuto, altresì, che con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è provveduto a delegare alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficienza pubblica e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni, sicché le autorità competenti all'accertamento, a domanda, della natura privata delle IPAB regionali ed infraregionali devono essere identificate nelle regioni;

Ritenuta, l'opportunità, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, di impartire le necessarie direttive, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tramite i commissari di Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto

privato dalle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;

Considerato, altresì, che con la sentenza sopra ricordata, la Corte costituzionale ha pure indicato nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, e nell'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, i referenti normativi da assumere come utile punto di riferimento, in quanto espressivi di principi generali dell'ordinamento, al fine di valutare la sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti che consentano alle stesse di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *f*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale ed infraregionale che chiedano alle regioni, nell'ambito delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della loro personalità giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Ai fini dell'esame delle domande di cui al comma 1 le regioni provvederanno secondo gli ordinari procedimenti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, curando, peraltro, una tempestiva effettuazione dei medesimi.

3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:

a) il carattere associativo;

b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;

c) l'ispirazione religiosa.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;

c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci.

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;

c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficienza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;

b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

7. Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.

8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficienza ed assistenza già amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati.

Roma, addì 16 febbraio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari regionali
ed i problemi istituzionali
MACCANICO

90A0879

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1989.

Ripartizione della somma di L. 18.810.600.000 a carico del Fondo integrativo per gli asili nido.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge n. 891 del 29 novembre 1977 recante norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido a modifica della legge n. 1044 del 6 dicembre 1971;

Vista la legge n. 367 del 10 novembre 1989 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989 con la quale è stata apportata una variazione in aumento sul cap. 2600 - Fondo integrativo per asili nido, di L. 18.810.600.000, a conguaglio dei maggiori versamenti affluiti sul corrispondente capitolo di entrata n. 2224 nell'anno 1988;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 9 marzo 1988, relativamente al criterio da applicare per il riparto del fondo annuo nonché per le ulteriori risorse finanziarie disponibili entro il 1988 e cioè: il 50% in base alla popolazione infantile residente in ogni regione - secondo il censimento del 1981 — ed il restante 50% in base al numero dei posti bambini in asili nido funzionanti al 31 dicembre 1987;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione della somma di L. 18.810.600.000 come risulta dall'unito prospetto;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Bolzano e Trento, della somma di L. 18.810.600.000, per gli scopi di cui alle premesse, come appresso indicato:

Piemonte	L.	1.615.066.400
Valle d'Aosta	»	28.207.300
Lombardia	»	3.142.302.450
Veneto	»	1.192.635.150
Friuli-Venezia Giulia	»	250.294.300
Liguria	»	445.187.650
Emilia-Romagna	L.	1.948.118.800
Toscana	»	1.105.282.350
Umbria	»	310.094.600
Marche	»	499.762.500
Lazio	»	1.672.431.650
Abruzzo	»	378.928.000
Molise	»	74.801.300
Campania	»	1.452.855.550
Puglia	»	1.369.997.050
Basilicata	»	229.259.900
Calabria	»	559.638.250
Sicilia	»	1.458.025.100
Sardegna	»	506.810.000
Bolzano	»	302.850.650
Trento	»	268.051.050
Totale	L.	18.810.600.000

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 18.810.600.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989.

Art. 3.

È autorizzata sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'anno 1989, il pagamento della somma di L. 18.810.600.000 a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'art. 1 per le motivazioni espresse in premessa.

Gli ordinativi saranno tratti sulla tesoreria generale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore dei creditori sul conto corrente acceso con il Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI ASILI-NIDO ANNO 1988

Regioni e province autonome	Ripartizione 50% rispetto popolazione infantile censimento 1981		Ripartizione 50% rispetto posti bambini in asili-nido al 31-12-1987		Totale (lire)
	Popolazione infantile (1)	Importo (lire)	Posti bambini (2)	Importo (lire)	
Piemonte	119.797	577.687.450	11.281	1.037.378.950	1.615.066.400
Valle d'Aosta	2.989	14.413.600	150	13.793.700	28.207.300
Lombardia	264.268	1.274.358.300	20.313	1.867.944.150	3.142.302.450
Veneto	132.941	641.070.700	5.998	551.564.450	1.192.635.150
Friuli-Venezia Giulia	29.898	144.174.700	1.154	106.119.600	250.294.300
Liguria	36.999	178.417.300	2.901	266.770.350	445.187.650
Emilia-Romagna	93.534	451.041.500	16.280	1.497.077.300	1.948.118.800
Toscana	91.733	442.356.650	7.209	662.925.700	1.105.282.350
Umbria	23.687	114.223.900	2.130	195.870.700	310.094.600
Marche	43.015	207.427.800	3.179	292.334.700	499.762.500
Lazio	165.084	796.071.300	9.530	876.360.350	1.672.431.650
Abruzzo	42.557	205.219.200	1.889	173.708.800	378.928.000
Molise	11.736	56.593.600	198	18.207.700	74.801.300
Campania	257.595	1.242.179.650	2.291	210.675.900	1.452.855.550
Puglia	176.529	851.261.600	5.641	518.735.450	1.369.997.050
Basilicata	24.983	120.473.500	1.183	108.786.400	229.259.900
Calabria	93.857	452.599.050	1.164	107.039.200	559.638.250
Sicilia	213.491	1.029.500.500	4.660	428.524.600	1.458.025.100
Sardegna	66.521	320.778.850	2.023	186.031.150	506.810.000
	1.891.214	9.119.849.150	99.174	9.119.849.150	18.239.698.300
Bolzano	1.610%	302.850.650			302.850.650
Trento	1.425%	868.051.050			268.051.050
				Totale...	18.810.600.000

(1) Dati forniti dall'ISTAT.
(2) Dati forniti dalle regioni.

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 37 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Für den randvermerkten Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 37 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Art. 5, Absatze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A0892

DECRETO 31 gennaio 1990.

Autorizzazione all'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo ad includere un sanitario nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 28 aprile 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1988 con il quale l'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo, in data 16 gennaio 1990, intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Luca Camozzi nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 28 aprile 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori nulla osta alla concessione di quanto richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopramenzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo è autorizzato ad includere nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 28 aprile 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico il dott. Luca Camozzi, assistente presso la divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 2.

Il presidente dell'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0893

DECRETO 31 gennaio 1990.

Cancellazione di un sanitario dall'équipe autorizzata con decreto ministeriale 5 novembre 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 32 di Chioggia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987 con il quale il presidio ospedaliero della unità sanitaria locale n. 32 di Chioggia è stato autorizzato alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 32 di Chioggia, in data 18 dicembre 1989, intesa ad ottenere la cancellazione del dott Franco Destro — aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero della unità sanitaria locale n. 32 di Chioggia — trasferito ad altro ente, dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 5 novembre 1987 all'espletamento delle sopracitate attività;

Considerato che in base agli atti istruttori nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 32 di Chioggia è autorizzato alla cancellazione del dott. Franco Destro, trasferito ad altro ente, dalla équipe già autorizzata con decreto ministeriale 5 novembre 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 32 di Chioggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0894

DECRETO 31 gennaio 1990.

Cancellazione ed inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 23 febbraio 1988 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1988 con il quale il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona, in data 29 dicembre 1989, intesa ad ottenere la cancellazione del dott. Antonio Filippone e della dott.ssa Maria Carmela Torrisi, rispettivamente aiuto ed assistente della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona, dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 23 febbraio 1988 all'espletamento della sopra citata attività e l'inclusione nella predetta équipe del dott. Enzo Miori assistente della divisione di oculistica del medesimo presidio ospedaliero;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi e trapianti di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero della unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona è autorizzato alla cancellazione del dott. Antonio Filippone e della dott.ssa Maria Carmela Torrisi dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 23 febbraio 1988 alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico e alla inclusione del dott. Enzo Miori assistente della divisione di oculistica nella predetta équipe.

Art. 2.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0895

DECRETO 31 gennaio 1990.

Cancellazione ed inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1988 all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1988 con il quale il presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona, in data 29 dicembre 1989, intesa ad ottenere la cancellazione del dott. Franco Zingoni e del dott. Osvaldo Campagnoli, rispettivamente, aiuto ed assistente della divisione di urologia del presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 51 di

Cremona dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1988 all'espletamento delle sopra citate attività e l'inclusione nella predetta équipe del dott. Ruggero Bordinazzo, assistente della divisione di urologia del medesimo presidio ospedaliero;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero della unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona è autorizzato alla cancellazione del dott. Franco Zingoni e del dott. Osvaldo Campagnoli dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1988 alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico e all'inclusione del dott. Ruggero Bordinazzo assistente della divisione di urologia nella predetta équipe.

Art. 2.

Il presidente della unità socio-sanitaria locale n. 51 di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0896

DECRETO 31 gennaio 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene e di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Bari e dal presidente della unità sanitaria locale BA/9 di Bari, in data 21 aprile 1989, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico e l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 6 ottobre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione delle richieste autorizzazioni al prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari è autorizzato alle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni dui cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria del reparto operatorio ubicato al 2° piano del padiglione della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rubino prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica generale dell'Università degli studi di Bari;

Paccione prof. Francesco, direttore dell'istituto di patologia chirurgica II dell'Università degli studi di Bari;

Memeo prof. Vincenzo, professore associato di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bari;

Selvaggi prof. Francesco Paolo, professore ordinario di nefrologia di interesse chirurgico dell'Università degli studi di Bari;

Pace dott. Giuseppe, assistente ospedaliero presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Traficante dott. Antonio, assistente ospedaliero presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Battaglia dott. Michele, assistente ospedaliero presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Martino dott. Pasquale, assistente ospedaliero presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari.

Le operazioni di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rubino prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Paccione prof. Francesco, direttore dell'istituto di patologia chirurgica II dell'Università degli studi di Bari;

Memeo prof. Vincenzo, professore associato di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bari;

Bini prof. Giuseppe, professore associato di chirurgia geriatrica dell'Università degli studi di Bari;

Chiumarulo prof. Carmine, professore associato di chirurgia dell'apparato digerente dell'Università degli studi di Bari;

Catalano prof. Giovanni, professore associato di anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Bari;

Palasciano prof. Nicola, professore associato di chirurgia oncologica dell'Università degli studi di Bari;

Altomare dott. Donato, tecnico laureato presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Caputi Jambrenghi dott.ssa Lucrezia, tecnico laureato presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Lupo dott. Luigi, tecnico laureato presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Pannarale dott. Oronzo, tecnico laureato presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene e pacreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Bari e il presidente dell'unità sanitaria locale BA/9 di Bari sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0897

ORDINANZA 13 febbraio 1990.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione epidemiologica del colera nel mondo;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

Devono essere applicate le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, alle navi e agli aeromobili provenienti dalle seguenti Nazioni: Angola, Burundi, Cameroun, Cina, India, Iran, Kenia, Malawi, Malaysia, Mauritania, Mozambico, Myan Mar, Nepal, Nigeria, Ruanda Urundi, Sao Tome, Sri Lanka, Tanzania, Viet Nam, Zaire, Zambia.

Art. 2.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 3.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine interno e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 13 febbraio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A0913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1953, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Torino;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Visto il proprio decreto rettorale n. 1089/int. 88-89 del 27 ottobre 1989, relativo alle modifiche dello statuto del Politecnico (titolo I e III) e, in particolare, a quelle concernenti, in prima applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, il nuovo ordinamento della facoltà di ingegneria, basato su tredici corsi di laurea;

Preso atto che il Ministero ritiene che, nell'attuale situazione normativa, possano essere inseriti nei nuovi statuti solo i corsi di laurea elencati nel piano quadriennale nonchè quelli che provengono dalla trasformazione di corsi già esistenti; la qualcosa escluderebbe l'inserimento in statuto dei nuovi corsi di laurea in ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria edile;

Viste le ulteriori deliberazioni adottate in merito dagli organi accademici del Politecnico;

Valutata, pertanto, l'opportunità di sospendere temporaneamente il proprio decreto rettorale n. 1089/int. 88-89 del 27 ottobre 1989, in attesa che nuove auspicate disposizioni legislative favoriscano l'attuazione dell'ordinamento della facoltà di ingegneria di questo Ateneo nella sua forma completa, così come previsto nel suddetto decreto rettorale, di tredici corsi di laurea, compresi quelli di ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria edile;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di decretare entro il 31 ottobre 1989 le nuove modifiche statutarie della facoltà di ingegneria, allo scopo di consentire l'attivazione, a partire dal prossimo anno accademico 1989-90, di alcune delle lauree del nuovo ordinamento di ingegneria, ritenendo, in ogni caso, che trattasi di un intervento temporaneo anticipatorio di quanto previsto dal decreto rettorale n. 1089/int.88-89 del 27 ottobre 1989;

Decreta:

Art. 1.

In via transitoria, al solo fine di permettere la attivazione, per il prossimo anno accademico 1989-90, del nuovo ordinamento della facoltà di ingegneria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, ed in attesa che nuove disposizioni legislative consentano l'inserimento nel medesimo statuto dei corsi di laurea in ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni ed ingegneria edile, il decreto rettorale n. 1089/int. 88-89 del 27 ottobre 1989 è temporaneamente sospeso e privo di efficacia.

Art. 2.

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti di cui in premessa, è, per ora, variato nella sola parte concernente i titoli I e III nel modo seguente:

L'art. 1 del titolo I dello statuto vigente, relativo all'Ordinamento generale didattico, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Titolo I

ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO

Art. 1. — Il Politecnico di Torino ha il fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'ingegneria, l'architettura e le tecnologie in genere. Esso è costituito dalla facoltà di architettura (titolo II), dalla facoltà di ingegneria (titolo III) con annessa la scuola speciale di ingegneria aerospaziale (titolo IV), nonché dalle scuole dirette a fini speciali (titolo V) e dalle scuole di specializzazione (titolo VI).

La facoltà di architettura è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle laurea in architettura.

La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle lauree in ingegneria più altre elencate nell'art. 11.

La scuola speciale di ingegneria aerospaziale ammette solo i laureati in ingegneria; è articolata in due anni e consente il conseguimento della laurea in ingegneria aerospaziale.

Gli articoli da 11 a 30 del titolo III dello statuto vigente, relativi alla facoltà di ingegneria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Titolo III

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 11. — La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle seguenti lauree:

laurea in ingegneria aeronautica;
laurea in ingegneria chimica;
laurea in ingegneria civile;
laurea in ingegneria elettrica;
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria gestionale;
laurea in ingegneria informatica;
laurea in ingegneria meccanica;
laurea in ingegneria nucleare;
laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 12. — Allo scopo di permettere l'approfondimento, in particolari campi, sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea previsti per il conseguimento delle lauree in ingegneria di cui all'art. 11, sono articolati in indirizzi secondo l'elenco sottoindicato, e possono essere ulteriormente articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

Corso di laurea in ingegneria civile - indirizzi:

geotecnica;
idraulica;
strutture;
trasporti.

Corso di laurea in ingegneria elettrica - indirizzi:

automazione industriale
energia.

Corso di laurea in ingegneria informatica - indirizzi:

automatica e sistemi di automazione industriale;
sistemi ed applicazioni informatici.

Corso di laurea in ingegneria meccanica - indirizzi:

automazione industriale e robotica;
biomedica;
costruzioni;
energia;
produzione;
veicoli terrestri.

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio - indirizzi:

ambiente;
difesa del suolo;
georisorse;
geotecnologie;
pianificazione e gestione territoriale.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 13. — Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si distinguono in monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta, integrati.

L'insegnamento monodisciplinare è costituito da 80-120 ore di attività didattiche; esso definisce l'unità di misura (annualità) utilizzata nel seguito per caratterizzare tutti gli altri insegnamenti.

L'insegnamento monodisciplinare a durata ridotta (nel seguito indicato come corso ridotto)è costituito da 40-50 ore di attività didattiche; le insegnamento corrisponde a 0,5 annualità.

L'insegnamento integrato è costituito da 80-120 ore di attività didattiche, e le lezioni sono svolte, in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno, da due (o al più tre), professori di ruolo, che fanno tutti parte della commissione di esame; tale insegnamento corrisponde ad una annualità.

Anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, possono pure essere utilizzati altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, periodi di tirocinio, ecc.); l'equivalente in annualità di ciascuno di tali moduli didattici è proposto dal competente consiglio di corso di laurea ed approvato dalla facoltà all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. L'equivalente complessivo di tali moduli non può comunque superare le due annualità.

Art. 14. — L'anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, ivi comprese le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, periodi di tirocinio, prove parziali di accertamento correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso in due periodi didattici (semestri), comprendenti, ciascuno, almeno tredici settimane di attività didattica. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ogni corso di laurea in ingegneria comprende complessivamente ventinove annualità.

Art. 15. — Il numero di annualità obbligatorie, ripartite per raggruppamenti disciplinari, necessarie per il conseguimento della laurea è indicato, per ciascuna delle lauree in ingegneria di cui all'art. 11 e dei relativi indirizzi, nei successivi articoli dal 16 al 25; tali numeri sono comprensivi delle annualità minime prescritte dall'art. 5 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, nonché delle ulteriori annualità da considerarsi obbligatorie sul piano della facoltà.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti attivati nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli dal 16 al 25.

In particolare il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, presenti nell'art. 26, afferiscano alle aree disciplinari di ciascun corso di laurea.

Nella stessa occasione il consiglio fisserà la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 13.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre norme per l'inserimento degli insegnamenti non obbligatori, eventualmente organizzati in orientamenti.

Lo studente può presentare un piano degli studi diverso da quello predisposto dalla facoltà e previsto nel manifesto annuale degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del corso stesso, nel quadro di norme generali fissate dalla facoltà.

Art. 16. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica sono obbligatorie le seguenti venticinque annualità:

n. 2	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 1	nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1	nel raggr.	I041	Propulsione aerospaziale
n. 1	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I140	Chimica applicata; scienza e tecnologia dei materiali
n. 1	nel raggr.	I210	Elettronica
		I240	Automatica
n. 2	nel raggr.	I030	Fluidodinamica
n. 1	nel raggr.	I021	Meccanica del volo
n. 3	nel raggr.	I022	Costruzioni e strutture aerospaziali
n. 1	nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1	nel raggr.	I090	Disegno industriale

Art. 17. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica sono obbligatorie le seguenti venticinque annualità:

n. 2	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 1	nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1,5	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	P012	Economia politica
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza della costruzioni
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I180	Macchine ed azionamenti elettrici
n. 1	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1	nel raggr.	I210	Elettronica
n. 0,5	nel raggr.	C050	Chimica organica
n. 2	nel raggr.	I152	Principi di ingegneria chimica
n. 2	nel raggr.	I155	Chimica industriale
n. 2	nel raggr.	I153	Impianti chimici
n. 1	nei raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
	e	I090	Disegno industriale (corso integrato)
n. 1	nel raggr.	I130	Metallurgia

n. 1	nel raggr.	I151	Chimica fisica applicata
	e	I152	Principi di ingegneria chimica (corso integrato)

Art. 18. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 1	nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	P012	Economia politica
n. 1	nel raggr.	H110	Disegno
n. 1	nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza della costruzioni
n. 1	nel raggr.	H081	Architettura tecnica
n. 0,5	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 0,5	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1	nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1	nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1	nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
		H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1	nel raggr.	H050	Topografia e cartografia
n. 1	nel raggr.	H040	Trasporti
		H143	Tecnica urbanistica
		I240	Automatica.

Per l'indirizzo di idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2	nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1	nel raggr.	H011	Idraulica

Per l'indirizzo geotecnica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2	nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1	nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2	nel raggr.	H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	H060	Geotecnica

La scelta di uno fra gli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 19. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica sono obbligatorie le seguenti ventitre annualità:

n. 2,5	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 0,5	nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 1	nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 2	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1	nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1	nel raggr.	I180	Macchine ed azionamenti elettrici
n. 1	nel raggr.	I240	Automatica
n. 1	nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1	nel raggr.	I190	Sistemi elettrici per l'energia
n. 1	nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
	e	I090	Disegno industriale (corso integrato)

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3	nel raggr.	I180	Macchine ed azionamenti elettrici

Per l'indirizzo Energia sonò inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1	nel raggr.	I180	Macchine ed azionamenti elettrici
n. 2	nel raggr.	I190	Sistemi elettrici per l'energia

La scelta di uno fra gli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 20. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 2,5	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 1	nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 0,5	nel raggr.	A022	Calcolo delle probabilità
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 3	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 0,5	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
		I050	Fisica tecnica
n. 0,5	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 4	nel raggr.	I210	Elettronica
n. 2	nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 1	nel raggr.	I240	Automatica
n. 1	nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 2	nel raggr.	I220	Campi elettromagnetici

Art. 21. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria gestionale sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 1	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 1	nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 1	nel raggr.	A022	Calcolo delle probabilità
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 2	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	P012	Economia politica
n. 0,5	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 0,5	nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 0,5	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I170	Meccanica applicata alle macchine
n. 0,5	nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1	nel raggr.	I090	Disegno industriale
n. 2	nel raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 0,5	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 0,5	nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1	nel raggr.	I240	Automatica
n. 1	nel raggr.	A042	Ricerca operativa
n. 1	nel raggr.	I110	Impianti industriali meccanici
n. 1	nel raggr.	I110	Impianti industriali meccanici
		I190	Sistemi elettrici per l'energia
n. 1	nel raggr.	I270	Ingegneria econòmico-gestionale

Art. 22. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 2,5	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 0,5	nel raggr.	A022	Calcolo delle probabilità
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 4	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 0,5	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
		I050	Fisica tecnica
n. 0,5	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 2	nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1	nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 2	nel raggr.	I240	Automatica
n. 1	nel raggr.	A042	Ricerca operativa

Per l'indirizzo sistemi ed applicazioni informatici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3	nel raggr.	I240	Automatica

La scelta di uno fra gli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 23. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 2	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 1	nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	e	I180	Macchine ed azionamenti elettrici (corso integrato)
n. 2	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1,5	nel raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 0,5	nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1	nel raggr.	I210	Elettronica
	e	I240	Automatica (corso integrato)
n. 2	nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1,5	nel raggr.	I090	Disegno industriale
n. 1	nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1	nel raggr.	I110	Impianti industriali meccanici
n. 0,5	nel raggr.	I130	Metallurgia

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine

Per l'indirizzo biomedica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 2	nel raggr.	I262	Bioingegneria meccanica

Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie le tre seguenti annualità:

n. 1,5	nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 0,5	nel raggr.	I130	Metallurgia

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I050	Fisica tecnica

Per l'indirizzo produzione sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 2	nel raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione

Per l'indirizzo veicoli terrestri sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine

La scelta di uno fra gli indirizzi sopra elencati è facoltativa.

Per gli studenti che non seguano alcuno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria la seguente annualità:

n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine

Art. 24. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria nucleare sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 3	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 0,5	nel raggr.	A030	Fisica matematica
n. 0,5	nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	P012	Economia politica

n. 1 nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni

n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata, alle macchine

n. 1 nel raggr. I090 Disegno industriale

n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica

n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nel raggr. I210 Elettronica

n. 1 nel raggr. B040 Fisica nucleare

n. 1 nel raggr. I121 Fisica dei reattori nucleari

n. 2 nel raggr. I122 Impianti nucleari

n. 1 nel raggr. I123 Misure e strumentazione nucleare

n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

Art. 25. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 2 nel raggr. A021 Analisi matematica

n. 1 nel raggr. A012 Geometria

n. 1 nel raggr. A041 Analisi numerica e matematica applicata

n. 2 nel raggr. B011 Fisica generale

n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 nel raggr. C060 Chimica

n. 1 nel raggr. H150 estimo
I270 ingegneria economico-gestionale

n. 1 nei raggr. H110 Disegno
I090 Disegno industriale

n. 1 nel raggr. H011 Idraulica

n. 1 nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni

n. 1 nei raggr. D012 Geologia stratigrafica e strutturale
D022 Geologia applicata

n. 2 nei raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime
I153 Impianti chimici
I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime

n. 2 nei raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 nei raggr. D043 Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione
H060 Geotecnica

n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia

n. 1 nei raggr. E031 Biologia generale ed ecologia
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

Per l'indirizzo difesa del suolo sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

n. 1 nel raggr. D022 Geologia applicata

n. 1 nel raggr. D042 Geofisica applicata

n. 1 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime

n. 1 nel raggr. H060 Geotecnica

n. 0,5 nel raggr. I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime

n. 0,5 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Per l'indirizzo georisorse sono inoltre obbligatorie le seguenti sette annualità:

n. 0,5 nel raggr. D032 Petrologia - petrografia

n. 1 nel raggr. D034 Giacimenti minerari

n. 1 nel raggr. D042 Geofisica applicata

n. 1 nel raggr. I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime

n. 1 nel raggr. I162 Idrocarburi e fluidi endogeni

n. 0,5 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 2 nei raggr. D032 Petrologia - petrografia
D034 Giacimenti minerari
I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime
I162 Idrocarburi e fluidi endogeni

Per l'indirizzo geotecnologie sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

n. 0,5	nel raggr.	D022	Geologia applicata
n. 0,5	nel raggr.	D042	Geofisica applicata
n. 2	nel raggr.	H060	Geotecnica
n. 1,5	nel raggr.	I161	Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime
n. 0,5	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Per l'indirizzo ambiente sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

n. 2	nel raggr.	I155	Chimica industriale
n. 1	nel raggr.	I030	Fluidodinamica
n. 1	nel raggr.	I153	Impianti chimici
n. 1	nel raggr.	I240	Automatica

Per l'indirizzo pianificazione e gestione territoriale sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

n. 1	nel raggr.	H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1	nel raggr.	H081	Architettura tecnica
n. 1	nel raggr.	H142	Progettazione urbanistica
n. 1	nel raggr.	H143	Tecnica urbanistica
n. 1	nel raggr.	P012	Economia politica

La scelta di uno fra gli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 26. — L'insieme degli insegnamenti propri dei vari corsi di laurea in ingegneria è articolato in raggruppamenti disciplinari. I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono i seguenti:

A011. Algebra e logica matematica:

algebra.

A012. Geometria:

geometria;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
teoria dei grafi.

A021. Analisi matematica:

analisi funzionale;
analisi matematica;
calcolo delle variazioni;
metodi matematici per l'ingegneria;
teoria matematica dei controlli.

A022. Calcolo delle probabilità:

calcolo delle probabilità;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dell'affidabilità.

A030. Fisica matematica:

calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
fisica matematica;
meccanica analitica;
meccanica razionale;
meccanica superiore per ingegneri;
sistemi dinamici.

A041. Analisi numerica e matematica applicata:

analisi numerica;
calcolo numerico;
metodi numerici per l'ingegneria;
matematica applicata.

A042. Ricerca operativa:

modelli per il supporto alle decisioni;
modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
modelli per la pianificazione territoriale;
ricerca operativa;
simulazione.

B011. Fisica generale:

fisica (limitatamente a: ingegneria);
fisica superiore;
strumentazione fisica.

B020. Fisica teorica e metodi matematici della fisica:

istituzioni di meccanica quantistica;
meccanica statistica.

B030. Struttura della materia:

elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica degli stati condensati;
fisica dei laser;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
ottica;
struttura della materia;
superconduttività.

B040. Fisica nucleare:

acceleratori di particelle;
fisica nucleare;
radioattività.

C050. Chimica organica:

chimica organica.

C060. Chimica:

applicazioni di chimica e chimica analitica;
chimica (limitatamente a: ingegneria).

C100. Chimica delle fermentazioni:

biochimica industriale;
microbiologia industriale.

D012. Geologia stratigrafica e strutturale:

geologia;
litologia e geologia.

D022. Geologia applicata:

geoingegneria ambientale;
geologia applicata;
geologia applicata alla difesa del suolo;
idrogeologia applicata;
rilevamento geologico-tecnico.

D031. Mineralogia:

mineralogia.

D032. Petrologia - Petrografia:

mineralogia e petrografia;
petrografia.

D034. Giacimenti minerari:

analisi e riconoscimento dei minerali;
campionatura e valutazione dei giacimenti;
elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria;
giacimenti di idrocarburi;
giacimenti minerari;
prospezione geomineraria.

D042. Geofisica applicata:

carotaggi geofisici;
geofisica applicata;
geofisica mineraria;
prospezioni geofisiche;
sismica applicata.

D043. Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:

fisica dell'atmosfera;
meteorologia.

E031. Biologia generale ed ecologia:

elementi di ecologia.

E060. Fisiologia umana:

fisiologia umana.

G052. Industrie agrarie e microbiologia agraria:

tecnologie alimentari.

H011. Idraulica:

idraulica;
idraulica ambientale;
idraulica fluviale;
idraulica numerica;
meccanica dei fluidi;
misure e controlli idraulici.

H012. Costruzioni idrauliche e marittime:

acquedotti e fognature;
costruzioni idrauliche;
gestione dei sistemi idraulici;
gestione delle risorse idriche;
idrologia sotterranea;
idrologia tecnica;
impianti speciali idraulici;
infrastrutture idrauliche;
sistemazione dei bacini idrografici;
costruzioni marittime.

H020. Ingegneria sanitaria-ambientale:

dinamica degli inquinanti;
gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento.

H030. Strade, ferrovie ed aeroporti:

costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
impianti e cantieri viari;
progetto di strade, ferrovie ed aeroporti.

H040. Trasporti:

esercizio dei sistemi di trasporto;
pianificazione dei trasporti;
progettazione di sistemi di trasporto;
tecnica ed economia dei trasporti;
teoria e tecnica della circolazione;
terminali e impianti di trasporto.

H050. Topografia e cartografia:

cartografia numerica;
fotogrammetria;
fotogrammetria applicata;
telerilevamento;
topografia.

H060. Geotecnica:

consolidamento dei terreni;
costruzioni di materiali sciolti;
costruzioni in sotterraneo;
dinamica delle terre e delle rocce;
fondazioni;
geotecnica;
geotecnica nella difesa del territorio;
indagini e controlli geotecnici;
meccanica delle rocce;
meccanica delle terre;
principi di geotecnica;
stabilità dei pendii.

H071. Scienza delle costruzioni:

analisi computazionale delle strutture;
calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
dinamica delle strutture;
instabilità delle strutture;
meccanica dei materiali e della frattura;
scienza delle costruzioni;
sicurezza strutturale;
sperimentazione dei materiali e delle strutture;
statica;
teoria delle strutture.

H072. Tecnica delle costruzioni:

calcolo automatico delle strutture;
consolidamento delle costruzioni;
costruzione di ponti;
costruzioni in acciaio;
costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
costruzioni in zona sismica;
progetto di strutture;

sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
strutture prefabbricate;
strutture speciali;
tecnica delle costruzioni.

H081. Architettura tecnica:
architettura tecnica;
elementi di architettura tecnica;
recupero e conservazione degli edifici.

H082. Progettazione edilizia:
architettura e composizione architettonica;
architettura e urbanistica tecniche;
caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
documentazione architettonica;
progettazione integrale.

H083. Produzione edilizia:
ergotecnica edile;
gestione del processo edilizio;
tecniche della produzione edilizia.

H100. Composizione architettonica:
composizione architettonica.

H110. Disegno:
disegno;
disegno edile;
metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
tecniche della rappresentazione.

H120. Storia dell'architetttura:
storia dell'architettura;
storia dell'architettura e dell'urbanistica.

H130. Restauro:
restauro.

H142. Progettazione urbanistica:
composizione urbanistica;
urbanistica.

H143. Tecnica urbanistica:
difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
ingegneria del territorio;
innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
tecnica urbanistica;
tecniche di gestione del territorio.

H150. Estimo:
economia ed estimo civile;
estimo.

I021. Meccanica del volo:
dinamica del volo;
dinamica del volo spaziale;
meccanica del volo;
meccanica del volo dell'elicottero;
meccanica del volo spaziale;
progetto generale di velivoli;
sperimentazione di volo;
tecniche di simulazione del volo.

I022. Costruzioni e strutture aerospaziali:
aeroelasticità applicata;
costruzioni aeronautiche;
costruzioni spaziali;
progettazione di strutture aerospaziali;
progetto di aeromobili;
progetto di elicotteri;
sperimentazione di strutture aeronautiche;
strutture aeronautiche;
strutture e materiali aerospaziali;
strutture spaziali;
tecnologie delle costruzioni aeronautiche;
tecnologie delle costruzioni spaziali.

I023. Impianti e sistemi aerospaziali:
impianti aeronautici;
impianti aerospaziali;
impianti e servomeccanismi aeronautici;
progetto dei sistemi aerospaziali;
sistemi di controllo termico aerospaziale;
sistemi di guida e navigazione aeronautici e aeromissilistici;
strumentazione aeronautica.

I030. Fluidodinamica:
aeroacustica;
aerodinamica;
aerodinamica degli aeromobili;
aerodinamica dei rotori;
aerodinamica sperimentale;
dinamica dei gas rarefatti;
fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
fluidodinamica;
fluidodinamica ambientale;
fluidodinamica numerica;
fluidodinamica sperimentale;
gasdinamica;
principi di aeroelasticità;
termofluidodinamica.

I041. Propulsione aerospaziale:
combustione nei sistemi propulsivi;
dinamica e controllo dei propulsori;
endoreattori;
fluidodinamica delle turbomacchine;
impianti propulsivi aeronautici;
motori per aeromobili;
propulsione aerospaziale.

I042. Macchine e sistemi energetici:
combustione e gasdinamica delle macchine;
dinamica e controllo delle macchine;
energetica applicata;
fluidodinamica delle macchine;
macchine;
macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
modelli delle macchine;
motori a combustione interna;
motori termici per trazione;
oleodinamica e pneumatica;
progetto di macchine;
sperimentazione sulle macchine;
turbomacchine;
centrali termiche;

collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
diagnostica degli impianti motori;
generatori di vapore;
gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
impianti di potenza per applicazioni spaziali;
impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
impiego industriale dell'energia;
interazione fra le macchine e l'ambiente;
macchine e sistemi energetici speciali;
sistemi energetici.

I050. Fisica tecnica:

criogenia;
energetica;
fisica tecnica;
impianti termotecnici;
modelli per la termotecnica;
proprietà termofisiche dei materiali;
tecnica del freddo;
termodinamica appplicata;
termotecnica;
trasmissione del calore;
acustica applicata;
gestione dei servizi energetici;
gestione delle risorse energetiche nel territorio;
illuminotecnica;
impianti tecnici;
tecnica del controllo ambientale.

I060. Misure meccaniche e termiche:

metrologia generale meccanica;
misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
misure termiche e regolazione.

I070. Meccanica applicata alle macchine:

analisi assistita di sistemi meccanici;
automazione a fluido;
controllo delle vibrazioni e del rumore;
diagnostica dei sistemi meccanici;
elementi di meccanica teorica e applicata;
meccanica applicata alle macchine;
meccanica degli azionamenti;
meccanica dei robot;
meccanica del veicolo;
meccanica delle macchine automatiche;
meccanica delle vibrazioni;
meccatronica;
modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
progettazione meccanica funzionale;
regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
sperimentazione sui sistemi meccanici;
teoria e tecnica della lubrificazione;
tribologia.

I080. Progettazione meccanica e costruzione di macchine:

affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
costruzione di macchine;
costruzione di macchine automatiche e robot;
costruzioni meccaniche di precisione;
elementi costruttivi delle macchine;
garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
principi e metodologie della progettazione meccanica;
progettazione assistita di strutture meccaniche;
progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
progettazione e costruzione di macchine speciali;
progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
tecnica delle costruzioni meccaniche;
analisi sperimentale delle tensioni;
diagnostica strutturale;
meccanica dei materiali;
meccanica sperimentale;
costruzione di autoveicoli;
costruzione di macchine agricole;
costruzione di macchine movimento terra;
costruzione di materiale ferroviario;
costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
dinamica del veicolo;
progettazione degli elementi dell'autotelaio;
progetto delle carrozzerie;
sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I090. Disegno industriale:

disegno assistito dal calcolatore;
disegno di impianti e di sistemi industriali;
disegno di macchine;
disegno tecnico aerospaziale;
disegno tecnico industriale.

I100. Tecnologie e sistemi di lavorazione:

gestione industriale della qualità
macchine utensili;
modelli funzionali per l'industria meccanica;
plasticità e lavorazione per deformazione plastica;
produzione assistita da calcolatore;
programmazione e controllo della produzione meccanica;
sistemi integrati di produzione;
studi di fabbricazione;
tecnologia meccanica;
tecnologie della produzione aeronautica;
tecnologie speciali.

I110. Impianti industriali meccanici:

ergotecnica;
gestione dei progetti di impianto;
impianti industriali;
impianti meccanici;
logistica industriale;
progettazione degli impianti industriali;
servizi generali di impianto;
sicurezza dei sistemi di produzione;
tecnologie industriali.

I121. Fisica dei reattori nucleari:

fisica dei reattori a fissione;
fisica dei reattori a fusione;
fisica ed ingegneria dei plasmi;
metodi matematici per i reattori nucleari;
reattori nucleari avanzati;
trasporto di particelle e di radiazione.

I122. Impianti nucleari:

dinamica e controllo degli impianti nucleari;
energetica e sistemi nucleari;
impianti nucleari;
ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
localizzazione dei sistemi energetici;
progetti e costruzioni nucleari;
protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
sicurezza e analisi di rischio;
tecnologie e applicazioni nucleari;
termofluidodinamica negli impianti nucleari;
termotecnica del reattore.

I123. Misure e strumentazione nucleare:

misure delle radiazioni e protezione;
sorgenti di radiazioni nucleari;
strumentazione e misure per gli impianti nucleari;
strumentazione e tecniche nucleari di rilevazione ambientale.

I130. Metallurgia:

chimica metallurgica;
elettrometallurgia;
impianti metallurgici;
interazione metallo-ambiente;
materiali metallici;
metallurgia;
metallurgia fisica;
metallurgia meccanica;
metodologie metallurgiche e metallografiche;
siderurgia;
tecnologia dei materiali metallici;
tecnologie metallurgiche.

I140. Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:

analisi strumentale e controllo dei materiali;
chimica applicata;
chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti
corrosione e protezione dei materiali;
scienza dei materiali;
scienza e tecnologia dei materiali;
scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
scienza e tecnologia dei materiali compositi;
scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
scienza e tecnologia dei vetri;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
materiali polimerici;
scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
tecnologia dei polimeri.

I151. Chimica fisica applicata:

chimica fisica applicata;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
elettrochimica (limitatamente a: ingegneria);
elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
processi elettrochimici.

I152. Principi di ingegneria chimica:

cinetica chimica applicata;
meccanica dei fluidi non-newtoniani;
principi di ingegneria biochimica;
principi di ingegneria chimica;
principi di ingegneria chimica ambientale;
reattori biochimici;
reattori chimici;
reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
termodinamica dell'ingegneria chimica.

I153. Impianti chimici:

impianti biochimici;
impianti chimici;
impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
impianti dell'industria di processo;
impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
ingegneria chimica ambientale;
progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
tecnica della sicurezza ambientale.

I154. Teoria dello sviluppo dei processi chimici:

dinamica e controllo dei processi chimici;
teoria dello sviluppo dei processi chimici.

I155. Chimica industriale:

catalisi industriale;
chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);
chimica industriale alimentare;
fondamenti di chimica industriale;
processi biologici industriali;
processi di produzione di materiali macromolecolari;
processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
processi industriali della chimica fine;
sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
strumentazione industriale chimica;
tecnologia del petrolio e petrolchimica.

I156. Ingegneria chimica biotecnologica:

processi biotecnologici ambientali;
tecnica delle fermentazioni industriali.

I161. Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime:

arte mineraria;
cave e recupero ambientale;
costruzione di gallerie;
geostatistica mineraria;
gestione delle aziende estrattive;
impianti minerari;
ingegneria degli scavi;
opere in sotterraneo;
sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva;

caratterizzazione tecnologica delle materie prime;
comminuzione dei materiali;
impianti mineralurgici;
mineralurgia;
recupero delle materie prime secondarie;
trattamento dei solidi.

I162. Idrocarburi e fluidi endogeni:

ingegneria degli acquiferi;
ingegneria dei giacimenti di idrocarburi;
ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare;
meccanica dei fluidi nel sottosuolo;
produzione e trasporto degli idrocarburi;
tecnica della perforazione petrolifera.

I170. Elettrotecnica e tecnologie elettriche:

elettromeccanica dei sistemi continui;
elettrotecnica;
plasmi e fusione termonucleare controllata;
principi di ingegneria elettrica;
progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
progetto automatico dei circuiti;
teoria dei circuiti;
teoria delle reti elettriche;
conversione diretta dell'energia.

I180. Macchine ed azionamenti elettrici:

applicazioni industriali elettriche;
azionamenti elettrici;
azionamenti elettrici per l'automazione;
azionamenti per trazione elettrica;
conversione statica dell'energia elettrica;
costruzioni elettromeccaniche;
diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
elettronica industriale di potenza;
energetica elettrica;
macchine elettriche;
metodologie di progettazione di macchine elettriche;
modellistica dei sistemi elettromeccanici;
sensori ed attuatori elettrici;
sistemi elettronici di potenza;
tecnologie delle macchine elettriche.

I190. Sistemi elettrici per l'energia:

affidabilità dei sistemi elettrici;
automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
impianti di produzione dell'energia elettrica;
impianti elettrici;
impianti elettrici a media e bassa tensione;
pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
sistemi elettrici di bordo;
sistemi elettrici industriali;
sistemi elettrici per i trasporti;
sistemi elettrici per l'energia;
tecnica della sicurezza elettrica;
tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200. Misure elettriche ed elettroniche:

affidabilità e controllo di qualità;
elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
misure a iperfrequenze;
misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
misure elettriche;
misure elettroniche;
misure per l'automazione e la produzione industriale;
misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
sensori e trasduttori;
strumentazione elettronica di misura.

I210. Elettronica:

affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
architettura dei sistemi integrati;
circuiti integrati a microonde;
dispositivi elettronici;
elettronica applicata;
elettronica biomedica;
elettronica dei sistemi digitali;
elettronica delle telecomunicazioni;
elettronica dello stato solido;
elettronica di potenza;
microelettronica;
optoelettronica;
strumentazione e misure elettroniche;
tecnologie e materiali per l'elettronica;
teoria dei circuiti elettronici.

I220. Campi elettromagnetici:

antenne;
campi elettromagnetici;
compatibilità elettromagnetica;
componenti e circuiti ottici;
elaborazione ottica dei segnali;
microonde;
ottica e interazioni;
progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
progetto di circuiti a microonde;
propagazione;
tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230. Telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei fenomeni aleatori;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

I240. Automatica:

analisi dei sistemi;
automazione industriale;
controlli automatici;
controllo dei processi;
controllo digitale;
metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e identificazione;
robotica industriale;
sistemi adattativi;
sistemi di supervisione e controllo esperto;
strumentazione e misure per l'automazione;
tecnologie dei sistemi di controllo;
teoria dei sistemi;
teoria del controllo.

I250. Sistemi di elaborazione delle informazioni:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica industriale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi operativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I261. Bioingegneria elettronica:

elaborazione di dati e segnali biomedici;
strumentazione biomedica.

I262. Bioingegneria meccanica:

biomacchine;
biomeccanica;
costruzioni biomeccaniche;
fluidodinamica biomedica;
strumentazione biomedica;
termodinamica biomedica;

I263. Bioingegneria chimica:

biomateriali.

I270. Ingegneria economico-gestionale:

economia applicata all'ingegneria;
economia e gestione dei servizi;
economia e gestione dell'innovazione;
economia ed organizzazione aziendale;
marketing industriale;
sistemi di analisi finanziaria;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi.

L281. Storia dell'arte:

storia dell'arte.

N030. Diritto del lavoro:

diritto del lavoro.

N050. Diritto amministrativo:

diritto dell'assetto territoriale;
diritto e legislazione urbanistica.

N140. Materie giuridiche:

disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
istituzioni di diritto pubblico e privato;
legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P011. Analisi economica:

economia matematica applicata all'ingegneria.

P012. Economia politica:

economia politica;
istituzioni di economia.

P013. Politica economica:

economia degli investimenti;
economia dell'impresa;
economia delle fonti di energia;
economia industriale.

P021. Economia aziendale:

analisi dei costi.

P022. Economia e tecnica delle aziende industriali:

finanza aziendale.

P041. Statistica:

statistica e calcolo delle probabilità.

P042. Statistica economica:

analisi di mercato;
statistica aziendale.

Q053. Sociologia applicata:

sociologia delle organizzazioni complesse.

Art. 27. — Per ciascun corso di laurea la distribuzione degli insegnamenti e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel manifesto degli studi.

Lo stesso manifesto specifica le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

Art. 28. — I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti leggi.

Nella domanda di ammissione al primo anno lo studente deve indicare il corso di laurea a cui desidera essere iscritto. Il passaggio ad altro corso di laurea in ingegneria è subordinato all'esame del consiglio di corso di laurea competente allo scopo di fissare l'anno di iscrizione e l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.

La scelta da parte dello studente dell'eventuale indirizzo avviene secondo le modalità indicate nel manifesto annuale degli studi; tale manifesto conterrà inoltre norme per la eventuale scelta tra piani di studio alternativi.

Art. 29. — Per ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso lo studente deve aver superato almeno due esami del primo anno di corso, fra quelli specificati da ciascun consiglio di corso di laurea.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente (oltre che essere in possesso dell'attestazione di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno del suo piano degli studi) deve aver superato gli esami corrispondenti a sette annualità definite secondo modalità specificate da ciascun consiglio di corso di laurea ed approvate dal consiglio di facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al quarto anno, lo studente deve aver dimostrato la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera a scelta fra: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Inoltre, per il passaggio al quarto e al quinto anno lo studente non deve essere in debito di esami di anni precedenti corrispondenti a più di sette annualità.

Coloro che hanno già conseguito una laurea e chiedono di essere iscritti ad un corso di laurea in ingegneria possono esservi ammessi con carriera abbreviata in base a delibera del competente consiglio di corso di laurea.

Art. 30. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve ever superato gli esami di tutti gli insegnamenti del suo piano degli studi.

L'esame di laurea in ingegneria consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta o, a scelta dello studente, in una prova di sintesi. In ogni caso la valutazione del candidato avviene integrando le risultanze dell'intera carriera scolastica con il giudizio sull'esame finale.

La tesi consiste nello svolgimento, sotto la guida di almeno un professore ufficiale, di un progetto o di uno studio di carattere tecnico o scientifico.

La prova di sintesi comprende lo sviluppo di un elaborato scritto e la sua successiva pubblica discussione.

Le norme di esecuzione e di presentazione, sia per la tesi sia per la prova di sintesi, saranno stabilite dai singoli consigli di corso di laurea nel quadro di criteri generali fissati dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: ZICH

90A0864

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 24 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Aurora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Paola (Cosenza), costituita per rogito D'Aqui in data 10 febbraio 1976, rep. 2546, reg. soc. 383, tribunale di Paola;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Contabile» a responsabilità limitata, con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 8 febbraio 1985, rep. 29616, reg. soc. 4647, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di consumo «Progetto Sila Europa» a responsabilità limitata, con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 29 novembre 1984, rep. 28994, reg. soc. 4411, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Valle Crati» a responsabilità limitata, con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 28 giugno 1984, rep. 189412, reg. soc. 4292, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «L'Azzurra - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 11 maggio 1984, rep. 415, reg. soc. 4202, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «The Polar Star» Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata, con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 17 novembre 1982, rep. 7022, reg. soc. 3798, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Calabria II a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 31 marzo 1980, rep. 18901, reg. soc. 3116, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Arcavacata 3000 a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 27 settembre 1983, rep. 38686, reg. soc. 3991, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Savuto a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 14 marzo 1979, rep. 145395, reg. soc. 2867, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro La Meridionale a r.l.», con sede in Rogliano (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 18 gennaio 1985, rep. 48346, reg. soc. 4603, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Parità e Partecipazione» a responsabilità limitata, con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 10 aprile 1980, rep. 40576, reg. soc. 973, tribunale di Rossano;

società cooperativa edilizia «Ninea - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in S. Donato di Ninea (Cosenza), costituita per rogito Testa in data 23 gennaio 1980, rep. 42428, reg. soc. 672, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa edilizia «Monastero» a responsabilità limitata, con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 11 marzo 1976, rep. 4304, reg. soc. 2393, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Lago Arvo» per azioni, con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 11 marzo 1976, rep. 4303, reg. soc. 2391, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Filia società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (già «Filia società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in S. Marco Argentano (Cosenza), costituita per rogito Garofalo in data 5 ottobre 1977, rep. 1046, reg. soc. 2585, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Edil Bellavista a r.l.», con sede in S. Maria del Cedro (Cosenza), costituita per rogito Nappi in data 11 dicembre 1984, rep. 8724, reg. soc. 1339, tribunale di Paola;

società cooperativa edilizia «Lavinia» a responsabilità limitata, con sede in Scalea (Cosenza), costituita per rogito Titomanlio in data 17 giugno 1976, rep. 14500, reg. soc. 405, tribunale di Paola;

società cooperativa agricola «Tacchino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Laurito in data 22 gennaio 1985, rep. 2524, reg. soc. 1177, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa agricola «Valle dell'Esaro» a responsabilità limitata, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Graziadio in data 29 settembre 1981, rep. 38948, reg. soc. 803, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa edilizia «Perinica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Spezzano della Sila (Cosenza), costituita per rogito Pastore in data 8 marzo 1979, rep. 95685, reg. soc. 2863, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Il Falchetto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Spezzano della Sila (Cosenza), costituita per rogito Lanzillotti in data 6 maggio 1982, rep. 64, reg. soc. 3651, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Abete Silvano» a responsabilità limitata, con sede in Spezzano della Sila (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1977, rep. 10389, reg. soc. 2613, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Blanda - Società cooperativa a responsabilità limitata», son sede in Tortora (Cosenza), costituita per rogito Lomonaco in data 20 ottobre 1978, rep. 62381, reg. soc. 529, tribunale di Paola;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per lo sviluppo dell'agriturismo nell'Alto Jonio» a responsabilità limitata, con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 18 gennaio 1985, rep. 42817, reg. soc. 1204, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa mista «Cooperativa agricola di servizi Alto Jonio» a responsabilità limitata, con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 18 gennaio 1985, rep. 42816, reg. soc. 1205, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di assistenza e servizi sociali» a responsabilità limitata, con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 18 gennaio 1985, rep. 42814, reg. soc. 1207, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilnova» a responsabilità limitata, con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 18 gennaio 1985, reg. 42815, reg. soc. 1206, tribunale Castrovillari;

società cooperativa edilizia «Edil Decollatura - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Decollatura (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 16 ottobre 1981, rep. 99365, reg. soc. 783, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola «Cantina sociale brattirolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Drapia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 24 settembre 1980, rep. 14139, reg. soc. 530, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «Falerna 77» a responsabilità limitata, con sede in Falerna (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis Napoleone in data 26 settembre 1977, rep. 65570, reg. soc. 460, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di consumo «Coop Calabra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Girifalco (Catanzaro), costituita per rogito Lojodice in data 10 giugno 1982, rep. 105, reg. soc. 3095, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Labor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Girifalco (Catanzaro), costituita per rogito Infantino in data 16 ottobre 1985, rep. 916, reg. soc. 4088, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Giovanni Paolo I» a responsabilità limitata, con sede in Gizzeria (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 28 marzo 1980, rep. 2070, reg. soc. 649, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.T. - Società cooperativa turistica a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 1° aprile 1978, rep. 62/20, reg. soc. 1005, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «S. Lucia s.r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 13 dicembre 1979, rep. 58834, reg. soc. 1180, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «Parnaso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ioppolo (Catanzaro), costituita per rogito Longo in data 20 novembre 1980, rep. 363, reg. soc. 539, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa mista «Terza Fase - Società cooperativa culturale a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis Napoleone in data 2 novembre 1984, rep. 77911, reg. soc. 1129, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «Lamezia 2001 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 24 settembre 1985, rep. 11347, reg. soc. 1339, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «Altra Lamezia Group - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Iadvida Palange in data 25 gennaio 1983, rep. 82438, reg. soc. 959, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Eos» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis Napoleone in data 11 dicembre 1981, rep. 72624, reg. soc. 813, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Bapop-Casa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 1° giugno 1982, rep. 40389, reg. soc. 855, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Iadvida Palange in data 3 gennaio 1983, rep. 81954, reg. soc. 951, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «L'Insieme 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Iadavida Palange in data 3 gennaio 1983, rep: 81953, reg soc. 950, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Venere - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 22 ottobre 1979, rep. 35290, reg. soc. 578, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Sirio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 15 luglio 1982, rep. 40647, reg. soc. 883, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola «C.O.L. Cooperativa Olivicola Lametina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis Napoleone in data 11 febbraio 1981, rep. 71045, reg. soc. 740, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Vucisano» a responsabilità limitata, con sede in Magisano (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 3 aprile 1980, rep. 89690, reg. soc. 2628, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «La Ionica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Melissa (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 13 agosto 1982, rep. 3896, reg. soc. 1558, tribunale di Crotone;

società cooperativa di consumo «La Mimosa - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Mesoraca (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 15 aprile 1981, rep. 2225, reg. soc. 1350, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nicoteratur - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nicotera (Catanzaro), costituita per rogito Comerci in data 16 novembre 1984, rep. 3426, reg. soc. 911, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «La Nuova Gioconda» a responsabilità limitata, con sede in Nicotera (Catanzaro), costituita per rogito Sapienza Comerci in data 5 giugno 1981, rep. 96, reg. soc. 601, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «I senza tetto» a responsabilità limitata, con sede in Nicotera (Catanzaro), costituita per rogito Sapenza Comerci in data 23 maggio 1981, rep. 88, reg. soc. 602, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.I. Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 8 gennaio 1985, rep. 6120, reg. soc. 1987, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Bruno Buozzi» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 23 febbraio 1981, rep. 163986, reg. soc. 2801, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gestione cooperativa edilizioni regionali - Ge.C.E.R.» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 9 febbraio 1976, rep. 31931, reg. soc. 2019, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Solidarnoso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 23 gennaio 1981, rep. 163857, reg. soc. 2778, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Giuseppe Di Vittorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 17 marzo 1981, rep. 164044, reg. soc. 2851, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Ge.F.R.A.S.S. - Gestione formazione ricerca assistenza sanitaria sociale» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 25 giugno 1981, rep. 5393, reg. soc. 2885, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Casa 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 26 novembre 1980, rep. 169, reg. soc. 2702, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria lavoro» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 19 febbraio 1980, rep. 1729, reg. soc. 2615, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Avorio» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 27 aprile 1984, rep. 14463, reg. soc. 3559, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Vita e Fortuna tra i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Catanzaro» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Greco in data 18 dicembre 1978, rep. 370, reg. soc. 2386, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «R. Morandi» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 18 maggio 1976, rep. 62606, reg. soc. 2037, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Vittorio Bachelet» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 26 gennaio 1981, rep. 163862, reg. soc. 2786, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di consumo «Primavera Acli - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 25 febbraio 1981, rep. 163992, reg. soc. 2802, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Paolo VI - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 20 gennaio 1981, rep. 163836, reg. soc. 2776, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Primavera Verde» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 30 luglio 1979, rep. 87287, reg. soc. 2465, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Celeste a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Tozzi in data 2 febbraio 1982, rep. 800, reg. soc. 3011, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria Camping S.r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 1° febbraio 1982, rep. 7281, reg. soc. 3005, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Prima» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Aversa in data 8 maggio 1980, rep. 47933, reg. soc. 2854, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «C.E.M. - Consorzio Edilizio Meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 29 novembre 1982, rep. 10065, reg. soc. 3230, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Mons. Romero» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 21 gennaio 1981, rep. 163843, reg. soc. 2779, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Arch Style S.r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 2 luglio 1981, rep. 5470, reg. soc. 2880, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Reggina Centro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 25 marzo 1981, rep. 1451, reg. soc. 90/81, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Igor - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Luca in data 27 giugno 1975, rep. 10723, reg. soc. 68/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Holiday - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 19 gennaio 1975, rep. 48841, reg. soc. 113/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.P.E.D. - Cooperativa popolare enti democratici S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 21 aprile 1977, rep. 7371, reg. soc. 54/77, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Acli gruppo M», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 1° febbraio 1980, rep. 6929, reg. soc. 47/80, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Agrimo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 13 ottobre 1982, rep. 2341, reg. soc. 150/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Intereuropea S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 9 maggio 1975, rep. 2162, reg. soc. 71/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Sempreverde» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 16 ottobre 1981, rep. 3751, reg. soc. 171/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Kenzia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 26 giugno 1979, rep. 605, reg. soc. 72/79, tribunale di Reggio Calabria;

società di cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa I.Tu.Ca. - Itinerari turistici calabresi - Società a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 13 dicembre 1984, rep. 48301, reg. soc. 32/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Usarci» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 3 aprile 1981, rep. 7851, reg. soc. 60/81, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Nuova Enotria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Consolato Romano Sergi in data 23 maggio 1975, rep. 285, reg. soc. 65/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Lucilla - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Consolato Romano Sergi in data 4 ottobre 1978, rep 1607, reg. soc. 93/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Gemma» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 26 novembre 1981, rep. 3772, reg. soc. 176/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Democrazia e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 10 maggio 1985, rep. 22598, reg. soc. 271/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Rinangela - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 15 giugno 1983, rep. 6255, reg. soc. 96/83, tribunale di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 gennaio 1990 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Api-Garcea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cardeto (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 26 maggio 1971, rep. 110, reg. soc. 16/71, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Fiumara» a responsabilità limitata, con sede in Fiumara (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 11 giugno 1982, rep. 8957, reg. soc. 110/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «La California» a responsabilità limitata, con sede in Monasterace (Reggio Calabria), costituita per rogito Macri in data 12 ottobre 1981, rep. 57724, reg. soc. 184/81, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Volontà» a responsabilità limitata, con sede in Motta San Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 14 maggio 1972, rep. 559, reg. soc. 17/72, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Valle Fiorita» a responsabilità limitata, con sede in Pazzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Liguori in data 21 aprile 1981, rep. 8, reg. soc. 809, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Cooperativa Aspromonte a r.l.», con sede in S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 14 luglio 1977, rep. 21846, reg. soc. 439, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «Alleva Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serrata (Reggio Calabria), costituita per rogito Lanzillotti in data 23 dicembre 1981, rep. 265, reg. soc. 757, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «C.A.M. - Cooperativa agricola montana» a responsabilità limitata, con sede in Sinopoli (Reggio Calabria), costituita per rogito Zumbo in data 13 gennaio 1982, rep. 5, reg. soc. 763, tribunale di Palmi.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74718 del 23 ottobre 1989:

società cooperativa agricola «Agrifor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bugnara (L'Aquila), costituita per rogito Golia in data 29 dicembre 1984, rep. 4243, reg. soc. 1270, tribunale di Sulmona;

società cooperativa agricola «Cooperativa Apistica Acli Villa S. Angelo a responabilità limitata», con sede in Villa S. Angelo (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 13 marzo 1984, rep. 122289, reg. soc. 2180, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa agricola «Società cooperativa produttori cerealicoli di Monte Cilfone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecilfone (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 17 giugno 1981, rep. 8345 reg. soc. 752, tribunale di Larino;

società cooperativa agricola «Co.S.A.M. - Cooperativa per lo sviluppo agricolo molisano a responsabilità limitata», con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 27 marzo 1980, rep. 7709, reg. soc. 730, tribunale di Larino.

90A0902

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria della Seconda Università di Roma

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università «Tor Vergata» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 89 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0920

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cento

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 9, 17 e 31 dello statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara).

90A0901

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1990 presso le sottcindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,100	1243,100	1243,20	1243,100	1243,100	1243,100	1242,800	1243,100	1243,100	—
E.C.U.	1514,600	1514,600	1515,50	1514,600	1514,60	1514,60	1514,610	1514,600	1514,600	—
Marco tedesco	741,830	741,830	742,50	741,830	741,83	741,83	741,800	741,830	741,830	—
Franco francese	218,330	218,330	218,68	218,330	218,330	218,330	218,320	218,330	218,330	—
Lira sterlina	2117,250	2117,250	2120 —	2117,250	2117,25	2117,25	2116,500	2117,250	2117,250	—
Fiorino olandese	658,460	658,460	658,70	658,460	658,460	658,460	658,430	658,460	658,460	—
Franco belga	35,522	35,522	35,55	35,522	35,522	35,522	35,520	35,522	35,522	—
Peseta spagnola	11,494	11,494	11,50	11,494	11,494	11,494	11,493	11,494	11,494	—
Corona danese	192,280	192,280	192,15	192,280	192,280	192,280	192,270	192,280	192,280	—
Lira irlandese	1969 —	1969 —	1970 —	1969 —	1969 —	1969 —	1968,550	1969 —	1969 —	—
Dracma greca	7,865	7,865	7,88	7,865	7,865	7,865	7,864	7,865	7,865	—
Escudo portoghese	8,422	8,422	8,43	8,422	8,422	8,422	8,424	8,422	8,422	—
Dollaro canadese	1035,900	1035,900	1037 —	1035,900	1035,900	1035,90	1036 —	1035,900	1035,900	—
Yen giapponese	8,600	8,600	8,64	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	—
Franco svizzero	834,530	834,530	834,10	834,530	834,530	834,530	834,600	834,530	834,530	—
Scellino austriaco	105,364	105,364	105,50	105,364	105,364	105,364	105,384	105,364	105,364	—
Corona norvegese	192,110	192,110	192,40	192,110	192,110	192,110	192,200	192,110	192,110	—
Corona svedese	202,940	202,940	203 —	202,940	202,940	202,94	202,940	202,940	202,940	—
Marco finlandese	315 —	315 —	315,25	315 —	315 —	315 —	314,750	315 —	315 —	—
Dollaro australiano	945,900	945,900	947 —	945,900	945,900	945,900	946,150	945,900	945,900	—

Media dei titoli del 19 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,600
» » » 22- 6-1987/91	91,450
» » » 18- 3-1987/94	74,425
» » » 21- 4-1987/94	74,525
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,575
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,250
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» » » » 16- 8-1985/90	100,275
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,775
» » » » 18-11-1985/90	100,075
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » » 18- 2-1986/91	100,275
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 18- 3-1986/91	100,225

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,475
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,150
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,350
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,075
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,175
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,225
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,550
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,950
»	»	»	»	1-11-1987/92	98 —
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,100
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,600
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,625
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,475
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,775
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,550
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,750
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,500
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,850
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,075
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,957
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,850
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,075
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,050
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,850
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,100
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,500
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,975
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	94,225
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,475
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94,450
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,125
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,225
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,300
»	»	»	»	1- 5-1986/96	94,150
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,850
»	»	»	»	1- 8-1986/96	94,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,650
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,450
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,850
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,775
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	99,975
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,625
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,450
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,575
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	99,975
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,600
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,325
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,400
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,200
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,650
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,300
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,400
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,425
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,325
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,300
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,500
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,225
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99 —
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,125
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,200
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,300
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,200
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,125
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,400
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,275
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,375
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,150
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,950
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,700
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,850
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,625
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,600
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,300
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,775
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	93,500
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,100
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,575
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,675
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,575

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,950
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,525
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,250
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,400
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,325
»	»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	101,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,575
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,600
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,650
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,225
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,625
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,975
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,150
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,325
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,850
»	»	»	»	24- 5-1989/94	9,90%	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19020

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Citibank Italia alla Citibank N.A. nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 7 febbraio 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Citibank Italia alla Citibank N.A. nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, via Turati n. 30.

90A0905

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 marzo 1990, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1990:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.876 titoli di L. 50.000
» 1.370 titoli di » 500.000
» 1.213 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.991.800.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.794 titoli di L. 50.000
» 1.752 titoli di » 500.000
» 3.619 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.584.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 660 titoli di L. 100.000
» 897 titoli di » 500.000
» 3.160 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.674.500.000.

3) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000.000.

4) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª em.

Estrazione a sorte di:

n. 1.410 titoli di L. 50.000
» 3.265 titoli di » 100.000
» 1.480 titoli di » 250.000
» 3.236 titoli di » 500.000
» 15.215 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 17.600.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª em.

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.407.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª em. - 2ª tr.

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.226.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª em. - 3ª tr.

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 771.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.400.850.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª em. - 4ª tr.

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª em. - 5ª tr.

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 869.400.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª em. - 6ª tr.

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 20.156.500.000.

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª em.

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.254.300.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª em. - 2ª tr

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 39.625.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª em - 3ª tr.

Estrazione a sorte di n. 21 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.577.100.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª em.

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 27.022.800.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª em. 2ª tr.

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.338.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª em. - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 80.068.300.000.

5) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 100.000
» 40 titoli di » 500.000
» 2.205 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.227.300.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 100.000
» 65 titoli di » 500.000
» 2.451 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.485.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di;

n. 20 titoli di L. 100.000
» 54 titoli di » 500.000
» 2.004 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.033.000.000.

6) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 478 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 500.800.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 100.000
» 55 titoli di » 500.000
» 516 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 546.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 985 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.004.800.000.

7) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di n. 55 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 55.528.500.000;

Emissione quindicennale - emissione seconda 1975 - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 43 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 62.031.800.000;

Emissione quindicennale - emissione seconda 1975 - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 29 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.777.800.000;

Emissione quindicennale - emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.102.000.000.

8) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 76.600.000.

9) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.551.200.000;

Emissione quindicennale - emissione seconda 1977 - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.285.000.000.

10) 13% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - emissione 1980:

Estrazione a sorte di n. 35 serie di L. 355.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.425.000.000.

Totale generale L. 462.372.250.000.

Alle suaoette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

90A0877

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes des Dekretes des Ministers für Gesundheitswesen vom 16-11-1989, Nr. 10708, in deutscher Sprache; es betrifft die Verteilung von Mitteln unter den Regionen und den Provinzen Bozen und Trient; die Mittel sind für den Kinderhorteplan im Sinne des Gesetzes Nr. 891/1977 vorgesehen.

Im Sinne von Art. 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15 Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 10 vom 6. März 1990 der vollständige Wortlaut des Dekretes des Ministers für Gesundheitswesen vom 16-11-1989, Nr. 10708, über die Verteilung von Mitteln unter den Regionen und den Provinzen Bozen und Trient; die Mittel sind für den Kinderhorteplan im Sinne des Gesetzes Nr. 891/1977 vorgesehen, veröffentlicht ist; der italienische Text dieses Ministerialdekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Italien auf Seite 10 kundgemacht.

90A0906

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti le società cooperative». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 38, seconda colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... l'avv. Giovanni di Luccia, nato il 29 *giugno* 1936 ... », leggasi: « ... l'avv. Giovanni di Luccia, nato il 29 *maggio* 1936 ... ».

90A0930

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000